

**ORIGINALE**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 68 del 26 febbraio 2019.

“Autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere ricorso innanzi alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 857, 859, 862 e 863 della legge 30 dicembre 2018, n.145 recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021'”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss. mm. e ii;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, articoli 8 e 10;

VISTO l'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 come sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”;

VISTO il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n.251: “Norme di attuazione





## REGIONE SICILIANA


### GIUNTA REGIONALE

dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria' ”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n.16: “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria'”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, l'art.1, commi 857, 859, 862 e 863;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, con nota prot. n.4164/11.11.2019 del 21 febbraio 2019, dopo aver riferito che la Ragioneria Generale della Regione ha richiesto di acquisire le valutazioni in ordine alle suddette norme della legge di bilancio statale, ai fini di una eventuale impugnativa innanzi alla Corte costituzionale, preliminarmente rappresenta che le disposizioni che la legge al comma 858 qualifica come principi fondamentali della finanza pubblica sono i commi da 859 a 872 e, pertanto, potrebbe ritenersi che i commi precedenti, e tra essi l'857, il quale dispone il raddoppio dell'accantonamento, non riguardino la Regione, tuttavia, atteso che alla richiesta di anticipazione sono espressamente facultate anche le regioni e le province autonome, nel caso si proponga ricorso appare preferibile denunciare tutte le disposizioni di contenuto lesivo, atteso che la giurisprudenza costituzionale ritiene ammissibile un'impugnativa promossa in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di un'interpretazione prospettata soltanto come possibile poiché, nel giudizio in via principale, devono essere esaminate anche le lesioni in ipotesi






## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

derivanti da distorsioni interpretative delle norme impugnate;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo e legale rappresenta, altresì, che elementi di censura possono trarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 22 dicembre 2015;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo e legale con la richiamata nota prot. n.4164/2019 rappresenta, di conseguenza, che: la mancata considerazione della causa del ritardo, al quale consegue automaticamente l'applicazione della sanzione prevista dalla legge, rende ipotetica e, in definitiva, aleatoria l'idoneità della norma a conseguire la sua finalità, dal momento che, nei casi in cui il ritardo non fosse superabile con un'attività rimessa alle scelte di azione e di organizzazione proprie dell'ente pubblico, né la sostanziale imposizione dell'anticipazione né l'obbligo di far luogo all'accantonamento potrebbe sortire l'effetto auspicato; conseguenzialmente anche il sistema oggi delineato risulta in contrasto con il principio di proporzionalità ricavabile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione e tale violazione si risolve in una illegittima compressione dell'autonomia regionale in materia di organizzazione amministrativa, spettante alla competenza regionale piena, rivelandosi confliggente anche con l'art. 97, secondo comma, della Costituzione, atteso che il previsto blocco degli impegni se, come detto, non garantisce il rispetto del termine fissato per il pagamento dei debiti scaduti si traduce, all'evidenza, in una lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di organizzazione amministrativa; inoltre, il dover far ricorso ad anticipazioni di liquidità non utili allo scopo, pregiudica inutilmente l'autonomia finanziaria della Regione per notare, infine, come la soluzione al problema dei pagamenti poteva legittimamente e più utilmente





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

essere individuata nell'ambito degli accordi in materia finanziaria tra Stato e Regione Siciliana;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9454 del 22 febbraio 2019 la Ragioneria generale della Regione, in riscontro alla richiesta, di cui alla citata nota prot. n. 4164/2019 dell'Ufficio legislativo e legale, rappresenta che: i commi da 849 a 872 dell'art.1 della legge in parola riportano un rinvio dinamico fra loro ed, in particolare, i commi 857, 859, 862 e 863 innescano un meccanismo di penalizzazione per le pubbliche amministrazioni assoggettate che arrecano, in ultima analisi, pregiudizio in termini finanziari e il cui onere appare sproporzionato rispetto alle eventuali violazioni rilevate; siffatte previsioni normative a cui l'Amministrazione regionale dovrà assoggettarsi nell'eventualità si verificano le condizioni precitate, daranno luogo alla costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali il cui stanziamento stimato viene calcolato dalla predetta Ragioneria generale, con riferimento a quanto disposto dal comma 862 dell'art.1 della richiamata legge n.145/2018, nonché con riferimento al caso in cui, invece, non risulti necessario per l'Amministrazione regionale, ricorrere all'anticipo di liquidità, ma comunque lo stock del debito all'1/01/2020 non subisca la riduzione del 10% rispetto al 2019 ovvero saranno registrati i ritardi nei pagamenti;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n. 9454/2019 la Ragioneria generale della Regione, inoltre, rappresenta che: il suddetto accantonamento, anche se non costituisse un prelievo a carico del bilancio regionale in quanto a fine esercizio lo stesso confluirebbe nella quota libera del risultato di amministrazione, determinerebbe l'indisponibilità di risorse finanziarie con effetti negativi sugli equilibri del bilancio regionale per via delle criticità che





## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

si riscontrerebbero in sede di formulazione del bilancio e di programmazione della spesa regionale;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo e legale, in ordine all'ipotesi di proporre questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 857, 859, 862 e 863 della legge n. 145/2018 ove dispongono anche nei confronti della Regione Siciliana, individua i seguenti parametri: violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione art. 120 della Costituzione e degli artt. 20 e 36 dello Statuto;

CONSIDERATO che le ragioni di impugnativa si reputano condivisibili;

CONSIDERATO che nella specie, sotto l'aspetto procedurale, la legge 30 dicembre 2018, n.145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2018 n. 302 S.O. e che, pertanto, il termine di sessanta giorni, prescritto dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, andrà a scadere il 1° marzo 2019;

RITENUTO di autorizzare il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso per questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 857, 859, 862 e 863 della legge 30 dicembre 2018, n.145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione art.120 della Costituzione e degli artt. 20 e 36 dello Statuto, dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Regione di porre in essere gli atti consequenziali,

**DELIBERA**

di autorizzare, per quanto esposto in preambolo, il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso per questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 857, 859, 862 e 863 della legge 30 dicembre 2018, n.145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione art.120 della Costituzione e degli artt. 20 e 36 dello Statuto, dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti consequenziali.

Il Segretario

MILAZZO



Il Presidente

MUSUMECI

ER